

CONDIZIONI GENERALI PER LE GARANZIE ASSICURATIVE ANNULLAMENTO - BAGAGLIO - ASSISTENZA

APATAM SRL in collaborazione con **MONDIAL ASSISTANCE** specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di **APATAM SRL**.

Per le garanzie Bagaglio/Assistenza alla persona e Spese mediche, Interruzione del Viaggio le condizioni sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.

Per la garanzia Annullamento Viaggio, le condizioni sono tutte qui riportate.

PACCHETTO GARANZIE ASSICURATIVE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intende per:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

EUROPA: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

FAMILIARE: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INDENNIZIO: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Ai fini contrattuali sono equiparati anche i cittadini residenti nella Svizzera Italiana.

MONDIAL ASSISTANCE: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.a. che identifica la società stessa.

MONDO: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

PREMIO: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato a Mondial Assistance.

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

SIETÀ: Mondial Assistance Italia S.p.a.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per "Annullamento Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruito del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona e Spese Mediche", "Interruzione del Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

- per gli assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- quarantene;
- epidemie avverse caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo;
- chiusura di scuole
- chiusura di aree pubbliche
- limitazione di trasporti in città
- limitazioni al trasporto aereo

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Mondial Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti) applicata contrattualmente da **APATAM SRL** per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso
- dell'Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell'azienda o studio associato;
- b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - calamità naturali.
- e) motivi professionali che impediscano il fruito di ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:
 - licenziamento
 - nuova assunzione;
 - f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

Mondial Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- a uno dei compagni di viaggio purché assicurati e iscritti sulla medesima pratica.

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- **senza deduzione di alcuno scoperto** se l'annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato/Viaggiatore;
- **con la deduzione dello scoperto del 15%** sul danno risarcibile con il minimo di **€ 25,00** per persona, per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- dolo e colpa grave dell'Assicurato;
- malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
- forme depressive;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Mondial Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato;
- b) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di viaggio;
- c) Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO - EFFETTI PERSONALI

2.1 Oggetto

Mondial Assistance indennizzerà l'Assicurato fino a **€ 750,00** per i viaggi in Europa/Mondo e fino a **€ 500,00** per i viaggi in Italia, per i danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di **€ 150,00** per periodo assicurativo, Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

2.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- b) derivanti o imputabili a:
 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
 - c) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagaglio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagaglio chiuso a chiave;
 - d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
 - e) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- f) denaro in ogni sua forma;
- g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campioni, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineoottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.;
- b) con il limite per oggetto di **€ 150,00** e considerando tutto il materiale fotocineoottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE

3.1 Oggetto

Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) **consulenza medica telefonica**, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;
- b) **invio gratuito di un medico**, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
- c) **segnalazione di un medico specialista**. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- d) **trasporto sanitario** organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
- e) **riempimento/rientro sanitario** organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo del-

l'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscono la prosecuzione;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

f) **assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

g) **Spese mediche** - La centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:

l) **al pagamento diretto fino a:**

- **€ 5.000,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo

- **€ 500,00** viaggi con destinazione Italia delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di **€ 250,00** al giorno, nei casi in cui Mondial Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Mondial Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

2) **al rimborso fino a:**

- **€ 2.500,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo

- **€ 500,00** viaggi con destinazione Italia delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

3) **al rimborso fino a:**

- **€ 1.000,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo

- **€ 500,00** viaggi con destinazione Italia

delle spese:

- per visite mediche,
- farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
- per cure ambulatoriali,
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
- di soccorso e ricerca in mare e montagna.

4) **al rimborso fino a € 250,00 delle spese:**

- mediche di borsò;
- per cure odontoiatriche urgenti;

I RIMBORSI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 50,00 PER SINISTRO.

h) **rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per evento;

i) **rientro accompagnato di un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

l) **rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto;

m) **viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di **€ 250,00**, con un massimo di **€ 50,00** al giorno;

n) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di **€ 50,00** al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

o) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

p) **reperimento ed invio di medicinali urgenti** irripetibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;

q) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

r) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura,

secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
 s) **trasporto della salma** fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
 t) **anticipo di denaro** fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
 u) **costituzione della cauzione penale** fino a € 3.000,00 a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
 v) **reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 500,00.

3.2 Esclusioni

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
- Per la garanzia Spese Mediche di cui all'art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Mondial Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza;
- cure riabilitative;
- acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione dei difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianzi e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;
- esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato di Assicurazione, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
 c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
 f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

4. INTERRUZIONE VIAGGIO

4.1 Oggetto

Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:
 - rientro anticipato organizzato da Mondial Assistance (art. 3.1 comma I);
 - rimpatrio/rientro sanitario dell'Assicurato alla residenza, organizzato da Mondial Assistance (art. 3.1 comma E).

4.2 Disposizioni e limitazioni

Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

5. IN CASO DI SINISTRO

5.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO VIAGGIO

dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:

- darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, a Mondial Assistance Italia S.p.A. specificando:
 - le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito; ed allegando:
 - copia dell'Estratto Conto di Prenotazione;
- trasmettere anche successivamente:
 - documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
 - certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
 - copia dell'Estratto Conto di Penale emesso da APATAM SRL;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

BAGAGLIO

a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
 - allegare:
 - Certificato Assicurativo;
- In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:**
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
 - ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.

In caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
 - numero del Certificato Assicurativo;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito.

Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute

- darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
- allegare:
 - Certificato Assicurativo;
 - certificazione medica o la documentazione attestante l'evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a Mondial Assistance Italia S.p.A., specificando i dati anagrafici, il Codice Fiscale e il recapito.

Allegare:

- Certificato Assicurativo;
 - l'estratto conto di prenotazione
- Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle veri-

fiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

5.2 Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

5.3 Diritto di Surroga

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

5.4 Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO	
	ITALIA	EUROPA/MONDO
ANNULLAMENTO VIAGGIO	Costo Totale del Viaggio	
BAGAGLIO		
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 500,00	€ 750,00
Limite per oggetto	€ 150,00	€ 150,00
Acquisti di prima necessità	€ 150,00	€ 150,00
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE		
Spese Mediche, Ospedaliere, chirurgiche.	€ 500,00	€ 5.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:		
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 500,00	€ 2.500,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 500,00	€ 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00
INTERRUZIONE VIAGGIO	RIMBORSO PRO-RATA	

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo

Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo, relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL VIAGGIO

Costo del Viaggio	Premio	(di cui imposte)
Fino a € 500,00	€ 12,00	€ 1,68
Fino a € 1.000,00	€ 22,00	€ 3,10
Fino a € 1.500,00	€ 33,00	€ 4,65
Fino a € 2.000,00	€ 43,00	€ 6,06
Fino a € 2.500,00	€ 52,00	€ 7,32
Fino a € 3.250,00	€ 65,00	€ 9,15
Fino a € 4.000,00	€ 80,00	€ 11,26
Fino a € 5.000,00	€ 99,00	€ 13,94
Fino a € 6.200,00	€ 125,00	€ 17,61
Fino a € 7.000,00	€ 146,00	€ 20,55
Oltre a € 7.000,00	€ 146,00 +3% da calcolarsi sulla cifra eccedente € 7.000,00	

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.

Per tutte le informazioni relative eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.

Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 07/09/2005, n. 2005 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
 Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Qualità - Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia) - Fax +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance.it





SCHEDA TECNICA:

APATAM S.R.L. - Via Bonconte da Montefeltro, 128/130
61029 URBINO (PU) - C.F. e P.IVA 01081070417
tel. 0722329488 - fax 07222610 - e_mail apatam@apatam.it

Aut. Reg. 13851 del 18/09/1987
Polizza RCT 26167 - Europ Assistance Italia Spa
Validità del Catalogo 29/11/2009 - 31/05/2010
Cambio applicato (fonte UIC al 17/08/2009): 1 €=1,4072 \$
(nessuna variazione di prezzo per oscillazioni di +/- 0,02)

1. FONTI LEGISLATIVE.

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI.

L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
- consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale s'impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

La nozione di "pacchetto turistico" è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Consumo).

Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Consumo), che è anche documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni generali di contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA.

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
 - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
 - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Codice del Consumo);
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Consumo);
- L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI.

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Consumo prima dell'inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI.

Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto. Il saldo del prezzo del pacchetto dovrà essere corrisposto 35 giorni prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga a meno di 35 giorni dalla partenza, il Viaggiatore dovrà versare l'intero prezzo del pacchetto all'atto della prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto. I pagamenti possono essere effettuati come segue:

- bonifico bancario su uno dei seguenti conti intestati a APATAM s.r.l.:

- BANCA dell'ADRIATICO - ag. Urbino
IBAN IT43 P057 4868 7001 0000 0000 033
- BANCA DELLE MARCHE - ag. 294 Urbino
IBAN IT30 E060 5568 7020 0000 0013 613

- versamento su C/C POSTALE n. 11759610 intestato a APATAM s.r.l.

8. PREZZO.

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione (salvo diversa indicazione).

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui sopra, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 10.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore o caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito o da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto l'organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE.

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
 - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati -indipendentemente dal pagamento dell'acconto versato di cui all'art. 7 comma 1 - la quota d'iscrizione, il costo individuale dell'assicurazione medico/bagaglio/annullamento e l'importo della penale nella misura di seguito indicata:
 - spese non recuperabili dalla prenotazione fino a 35 giorni dalla partenza.
 - 25% della quota da 34 giorni a 25 giorni dalla partenza.
 - 50% della quota da 24 giorni a 15 giorni dalla partenza.
 - 75% della quota da 14 giorni a 5 giorni dalla partenza.
 - 100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza.

Nessun rimborso spetta: a chi non si presenti alla partenza, a chi sia sprovvisto dei documenti necessari per effettuare il viaggio, a chi abbandoni il viaggio durante il suo svolgimento.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI.

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale situazione sarà comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI.

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reprimirà (facendo uso delle fonti informative sopra indicate) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale consiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della

UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ'.

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO.

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA.

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO.

A tutti i viaggiatori verrà stipulata al momento della prenotazione, dietro pagamento del premio relativo al costo del pacchetto secondo tabella pubblicata a pag. 2/3 del catalogo, la polizza assicurativa MONDIAL PMTPLUS contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, bagaglio e assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie durante il viaggio.

20. FONDO DI GARANZIA.

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Consumo) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- rimborso del prezzo versato;
- rimpatrio nel caso di viaggi all'estero

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità d'intervento del Fondo sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

21. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Urbino.

Urbino, 17 agosto 2009

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della Legge 38 del 6/2/2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.